

## **Legge 27 aprile 1982, n. 186.**

### **Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117 suppl. ord.**

A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

## **Titolo I Ordinamento della giurisdizione amministrativa**

### **Capo I Consiglio di Stato**

#### **Art. 1. Composizione**

1. Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.
3. Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri.
4. Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.

#### **Art. 4. Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa**

1. L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonché, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

### **Capo III Consiglio di presidenza**

#### **Art. 7. Composizione del consiglio di presidenza**

1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 1176. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. 7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente

## **Art. 8. Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.
2. Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.
3. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

## **Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza**

### **I. Il consiglio di presidenza:**

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
- 3) formula proposte per l'adeguamento e lo ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
- 4) predispone elementi per la redazione della relazione del presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
- 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
- 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

6-bis determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.

### **II. Esso inoltre delibera:**

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
- 5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26 , sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
- 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
- 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;
- 9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

III. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3, 5 e 7 sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6 e 8 con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri; quelli di cui al n. 4, nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto dal consiglio di presidenza.

5. Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

## **Titolo II Personale di magistratura**

### **Capo I Distinzione per funzioni e qualifiche**

#### **Art. 14. Qualifiche**

1. I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
  - 1) presidente del Consiglio di Stato;
  - 2) 2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
  - 3) 3) consiglieri di Stato;
  - 4) 4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

### **Capo II Ammissione in servizio, progressione e ruoli organici**

#### **Art. 17. Nomina a primo referendario**

1. Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.
2. I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
3. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

#### **Art. 18. Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale**

1. I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità' nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.
2. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
3. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

## **Art. 19. Nomina a consigliere di Stato**

1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2 dell'articolo 7 e, tra i componenti di cui al n. 4 dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di servizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1, contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del senato della repubblica e della camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso.

2. Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444.

## **Capo III Garanzie, incompatibilità, trattamento economico**

### **Art. 24. Garanzie**

1. I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla legge.

### **Art. 25. Trasferimento d'ufficio**

1. I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
2. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.
3. I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennità di missione intera.

### **Art. 26. Obbligo di residenza**

1. I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

### **Art. 27. Collocamento a riposo per limiti di età**

1. Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

### **Art. 28. Incompatibilità di funzioni**

1. Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
2. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

### **Art. 29. Collocamento fuori ruolo**

1. Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.
2. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e' consentito, dopo il triennio un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
3. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114
4. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.

## **Capo IV Sorveglianza e disciplina**

### **Art. 31. Sorveglianza**

1. Il presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 29.
2. Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
3. I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.

### **Art. 32. Disciplina**

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

### **Art. 33. Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento**

1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
3. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

### **Art. 34. Decisione del procedimento disciplinare**

1. Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
2. Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

### **Art. 39. Commissione di disciplina**

1. La commissione di disciplina e' costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.
2. La commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.

### **Art. 46. Passaggio di carriera**

1. Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato, esclusi i dirigenti, può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 40 di essere inquadrato nella qualifica funzionale del profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia superiore a quella spettante gli ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:
  - a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
  - b) abbia lodevolmente esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.
2. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2.
3. L'esame e' sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 41. per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.
4. Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento nella qualifica superiore come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.
5. L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'articolo 42 della presente legge.
6. Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

### **Art. 48. Passaggi di ruolo e concorsi**

1. Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali degli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall'articolo 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. Successivamente alla applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.



### **Art. 49. Stato giuridico ed economico**

1. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
- 2.

### **Capo III Disposizioni comuni**

#### **Art. 53. Spese di funzionamento**

1. Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

#### **Art. 53-bis Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali**

1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.<sup>1[21]</sup>
  2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
-